

Civile Ord. Sez. 6 Num. 365 Anno 2017

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: D'ASCOLA PASQUALE

Data pubblicazione: 10/01/2017

ORDINANZA

sul ricorso 8014-2014 proposto da:

MAZZA ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PO N 40, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISTORINO,
rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ARIETA giusta
procura speciale a margine del ricorso;

C.O. + C. D

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. 80184430587, in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *resistente* -

nonchè contro

D/4

AGENZIA DELLE ENTRATE, CASELLA MARIO, PUBBLICO
MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA;

- intimati -

avverso l'ordinanza n. 537/2013 del TRIBUNALE di PAOLA, emessa
e depositata il 05/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Fatto e ragioni della decisione

Con ricorso ex art. 15, D.lgs. 150/2011, depositato il 5.11.2012 presso il Tribunale di Paola (RG. 218/2012), Anna Maria Mazza proponeva opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle competenze dovute a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del proprio assistito, il sig. Mario Casella, ed emesso dal Tribunale di Paola il 15.10.2012, con riferimento all'attività legale prestata nel procedimento n. 1306/2004.

La ricorrente lamentava che il giudice adito, liquidando le competenze maturate, aveva applicato le tariffe di cui al D.M. n. 140/2012, anziché la precedente tariffa di cui al D.M. n. 127/2004, e, di conseguenza, aveva liquidato una somma inferiore a quella spettante.

Secondo quanto riportato in ricorso, inoltre, l'attività professionale era terminata al momento dell'emanazione della sentenza di primo grado - n. 703/2010 - ossia sotto la vigenza della vecchia tariffa, e non alla data di richiesta della liquidazione giudiziale, avvenuta sotto la vigenza della nuova tariffa.

2) Il Tribunale di Paola, con ordinanza n. 537 del 5.7.2013 riteneva applicabile al caso concreto il DM n. 127/2004 richiamato da parte ricorrente e, tuttavia, rigettava il ricorso rilevando che: "l'avv. Mazza non ha documentato l'attività svolta in favore del signor Casella, sicché non è possibile valutare la congruità della liquidazione presente nel provvedimento impugnato né stabilire l'esatta entità di eventuali importi ulteriori da riconoscere al difensore".

3) Anna Maria Mazza ha proposto ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo, notificato a mezzo del servizio postale, con atto spedito il 13.2.2014, al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura Generale dello Stato; all'Agenzia delle Entrate con sede in Paola (CS); a Mario Casella, nonché al PM presso il Tribunale di Paola.

L'Avvocatura dello Stato, per il Ministero della Giustizia, ha depositato "atto di costituzione" al fine della partecipazione alla discussione orale della causa.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Nessuna delle parti ha depositato memoria.

4) Nella relazione preliminare è stato esposto quanto segue: <<Con il primo motivo parte ricorrente lamenta "violazione dell'art. 15, comma 5, del D. lgs. n. 150/2011 in relazione all'art. 360 primo comma n.3, c.p.c., nella parte in cui ha rigettato l'opposizione ex art. 15 D. lgs. n. 150/2011 per non aver la ricorrente documentato l'attività svolta in favore del proprio assistito ammesso al gratuito patrocinio".

Sostiene che il Giudice, chiamato a decidere dell'opposizione promossa ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. 150/2011, avrebbe erroneamente rigettato la domanda, sul presupposto che la ricorrente Mazza non aveva assolto al proprio onere probatorio.

La ricorrente sostiene che, in virtù del comma 5 del medesimo art. 15, che attribuisce in capo al Giudice il potere/dovere di richiedere ex officio atti, documenti e informazioni necessari ai fini della decisione, <<il Giudice avrebbe potuto/dovuto richiedere l'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa civile ove era stata prestata l'attività professionale della ricorrente ovvero onerare l'opponente di tale adempimento>>.

5) Il motivo appare fondato.

Ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. 150/2011, nelle controversie di opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia, <<Il Presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione>>.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, a fronte di tale potere-dovere, la locuzione "può" deve intendersi "non come mera

espressione di discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere *causa cognita*" (cfr. Cass. 19690/2015; Cass. 9264/2015).

Il Tribunale di Paola ha dunque errato nel rigettare l'opposizione sul rilievo della mancata documentazione dell'attività professionale svolta in favore del sig. Casella, essendo per legge sancita l'espressa previsione del potere-dovere del Giudice di richiedere i "documenti" necessari ai fini della decisione.>>

IL Collegio condivide la relazione e ritiene quindi inevitabile la cassazione dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Paola che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Paola che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta/2^a sezione civile tenuta il 14 ottobre 2016

Il Presidente
Dr Felice Manna



SECRETARIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale